

CCLXXXI SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 30 MARZO 1989****Presidenza del Presidente SANNA****i n d i****del Vicepresidente PIRETTA****i n d i****del Presidente SANNA****INDICE**

Proposte di legge Floris-Baghino-Saba-Mannunza-Tidu: "Norme regionali per l'uso del territorio" (7); **Cabras-Mereu S.-Cossu-Oggiano-Pili:** "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale per l'uso e la tutela del territorio regionale" (392); **Canalis-Orrù-Palmas-Pes-Cuccu-Uras-Ortu V.-Atzori V.-Cocco-Dadea-Lai-Ladu L.-Lorelli-Mol-Porcu-Pubusa-Ruggeri-Sciolla-Serri:** "Norme per la salvaguardia, l'assetto e l'uso del territorio" (416); **Planetta-Puligheddu-Aresti-Falchi-Marracini-Meloni-Murgia-Ortu I.-Piretta:** "Norme per la pianificazione territoriale concernenti l'uso e la tutela del territorio della Sardegna" (429) e disegno di legge: "Norme urgenti in materia di salvaguardia, di coordinamento e di assetto territoriale del sistema costiero" (339). (Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato):

DETTORI 12752-12756-12759-12767

MERELLA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 12753-12755-12756-12759-12760-

..... 12762-12763-12764-12770-12771
SORO 12756-12763
BAGHINO 12759-12771
ANEDDA 12762-12772

La seduta è aperta alle ore 17 e 40.

PES, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 16 marzo 1989, che è approvato.

Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Floris - Baghino - Saba - Mannunza - Tidu: "Norme regionali per l'uso del territorio" (7); **Cabras - Mereu S. - Cossu - Oggiano - Pili:** "Norme in materia di pianificazione territoriale per l'uso e la tutela del territorio regionale" (392); **Canalis - Orrù - Palmas - Pes - Cuccu - Uras - Ortu V. - Atzori V. - Cocco - Dadea - Lai - Ladu L. - Lorelli - Mol - Porcu - Pubusa - Ruggeri - Sciolla - Serri:** "Norme per la salvaguardia, l'assetto e l'uso del territorio" (416); **Planetta - Puligheddu - Aresti - Falchi - Marracini - Meloni - Murgia - Ortu I. - Piretta:** "Norme per la pianificazione territoriale concernenti l'uso e la tutela del territorio della Sardegna" (429) e del disegno di legge:

"Norme urgenti in materia di salvaguardia, di coordinamento e di assetto territoriale del sistema costiero" (339)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato dei progetti di legge numero 7, 392, 416, 429 e 339.

Riprendiamo con l'articolo 5, al quale è stato presentato, oltre agli emendamenti di cui si è già data lettura, un ulteriore emendamento aggiuntivo, il numero 120. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Merella-Cogodi-Barranu-Satta

Art. 5

All'ultimo comma aggiungere le parole: "e sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale". (120)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Va bene, penso che con questo emendamento si chiarisca, almeno in parte, il significato e gli intendimenti di questo comma sesto, anche se noi avremmo preferito, dal punto di vista tecnico e non politico, una formulazione diversa. Cioè, probabilmente sarebbe stato preferibile articolare, a seconda di quelli che erano gli strumenti della pianificazione, i vari passaggi in Consiglio regionale e in Giunta.

Comunque, ripeto, nella sostanza credo che questo vada bene.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 9, che la Giunta ha dichiarato di non

accogliere. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 117. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione il testo dell'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 115. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 116. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 120. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

PES, Segretario:

Art. 6

Adeguamento alle direttive e ai vincoli

1. Le direttive e i vincoli di cui al precedente articolo, sono emanati di norma ogni cinque anni.

2. Gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti debbono essere adeguati alle direttive stesse entro il termine perentorio di sei mesi dalla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. In caso di inadempienza la Regione esercita i previsti poteri di controllo sostitutivo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Il titolo e l'articolo sono così sostituiti:

“Art. 6

Formazione ed approvazione dello schema di assetto territoriale regionale

La Giunta regionale adotta lo schema di assetto territoriale su proposta dell'Assessore competente in materia urbanistica, che lo predispone avvalendosi del Servizio per l'assetto territoriale regionale di cui al successivo articolo 38 bis e con il concorso degli altri Assessori regionali interessati.

A seguito della adozione, lo schema è depositato presso l'Assessorato regionale dell'Urbanistica.

Entro 60 giorni da quando l'avviso di deposito è pubblicato nel BURAS, è in facoltà di enti pubblici, formazioni sociali ed altri soggetti presentare osservazioni di interesse generale.

Lo schema è anche inviato ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane che devono pronunciarsi entro 60 giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

L'Assessorato regionale dell'urbanistica, acquisiti i pareri e le osservazioni, sentito il Comitato regionale per l'Urbanistica e il paesaggio di cui al successivo articolo 27, ne propone l'approvazione prima da parte della Giunta regionale e successivamente del Consiglio regionale.

Lo schema di assetto del territorio è reso pubblico mediante decreto dell'Assessore competente da pubblicarsi sul BURAS.

Con le stesse procedure possono essere adottate ed approvate le varianti necessarie.

Allo schema di assetto territoriale si conformano gli strumenti urbanistici delle Amministrazioni interessate, che pertanto sono tenute ad adeguarli entro il termine di 180 giorni dalla pubblica-

zione dello schema. Trascorso tale termine l'Assessore regionale all'Urbanistica provvede d'ufficio con proprio decreto a tale adeguamento, avvalendosi a tale fine anche dell'apporto di tecnici esterni all'Amministrazione regionale, mediante apposite convenzioni.

Dalla data di adozione e nelle more dell'approvazione dello schema di assetto territoriale regionale, sono sospesi i procedimenti di concessione edilizia o di autorizzazione in contrasto con il medesimo schema”. (10)

Emendamento soppressivo totale Merella-Cogodi-Mannoni-Carta-Morittu

L'articolo 6 è soppresso. (99)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare l'onorevole Floris.

FLORIS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 99 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non lo accoglie, avendo proposto la soppressione dell'intero articolo 6, ma soprattutto non l'accoglie in quanto ritiene che il contenuto dell'emendamento sia ben ricompreso negli articoli già approvati dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 99. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

PES, *Segretario*:

Art. 7

Istruzioni tecniche

1. Al fine di unificare i criteri tecnici, metodologici e di analisi dei dati territoriali utilizzati nella formazione e nella gestione degli strumenti urbanistici, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 27 può impartire istruzioni tecniche tese in particolare:

a) a determinare le modalità ed i criteri da seguire per il rilevamento e l'analisi dello stato delle risorse territoriali e della domanda ad esse relativa;

b) a stabilire i metodi formali di redazione degli strumenti urbanistici e delle relative rappresentazioni cartografiche.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 11, 108, 109, 110, 111 e 119. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 7

L'articolo 7 è soppresso. (11)

Emendamento sostitutivo totale Merella-Cogodi-Mannoni-Carta-Morittu

L'articolo 7 è così sostituito:

"Art. 7

Servizio informativo e cartografico regionale

E' istituito anche in sovrannumero rispetto a quanto fissato dalla legge regionale 51 del '78, presso l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed

Urbanistica, il Servizio Informativo e Cartografico Regionale (S.I.C.R.), ripartito in due settori.

L'attività del servizio è finalizzata alla predisposizione del materiale informativo, e cartografico di base e tematico, per la pianificazione e per il controllo preventivo e di verifica degli interventi sul territorio.

E' compito inoltre del S.I.C.R. la predisposizione di standards informativi ed informatici per i sistemi informativi dei livelli subordinati e di standards per la cartografia alle diverse scale e per le diverse finalità, in modo tale da rendere l'informazione scientifica e cartografica omogenea e confrontabile nel territorio regionale.

Il Servizio, per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, può attivare convenzioni con le Università sarde e con professionisti competenti in materia urbanistica". (108)

Emendamento aggiuntivo Merella-Cogodi-Mannoni-Carta-Morittu

Dopo l'articolo 7 aggiungere l'articolo 7 bis :

"Art. 7 bis

Direttiva per i centri storici

Al fine di tutelare i valori della identità regionale depositati nell'insediamento storico, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva istituisce e coordina presso gli enti locali "laboratori per il recupero" anche attraverso il ricorso a professionisti e tecnici esterni all'Amministrazione.

Il laboratorio per il recupero dei centri antichi e dell'insediamento minore ha compiti di:

a) catalogazione e definizione delle tecnologie edilizie in funzione della predisposizione di tecniche di recupero relativamente alla struttura fisica degli abitati;

b) formulazione di modelli, progetti di settore e procedure d'intervento rapportate alle tipologie edilizie, ai materiali ed agli elementi di arredo urbano;

c) indagine tipologica e funzionale dei manufatti in relazione alle trasformazioni storicamente

intervenute ed alle modificazioni possibili;

d) predisposizione di tipologie di intervento standard e di contratti- tipo". (109)

Emendamento aggiuntivo Merella-Cogodi-Carta-Morittu-Mannoni

Dopo l'articolo 7 bis è inserito l'articolo 7 ter :

"Art. 7 ter

Direttiva per le zone agricole

Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge la Regione emana apposita direttiva di salvaguardia del territorio agricolo che individui quelle parti nelle quali gli interventi sono subordinati a pianificazione paesistica.

Fino alla predisposizione dei piani paesistici valgono, per le aree individuate così come stabilito al comma precedente, le norme di salvaguardia di cui all'articolo 10". (110)

Emendamento aggiuntivo Merella-Cogodi-Carta-Morittu-Mannoni

Dopo l'articolo 7 ter è aggiunto l'articolo 7 quater :

"Art. 7 quater

Direttiva per le aree urbane

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, individua e norma con apposita direttiva le aree urbane che, per la loro complessità strutturale, per la loro composizione amministrativa, per la loro rilevanza all'interno del territorio regionale, necessitano di coordinamento sovramunicipale.

2. La direttiva dovrà individuare i perimetri provvisori di tali aree urbane; stabilire i criteri e le norme di pianificazione; designare il soggetto amministrativo per la redazione e la gestione dello schema di assetto dell'area urbana". (111)

Emendamento sostitutivo totale Floris-Ma-

nunza-Dettori-Isoni-Soro

L'articolo 7 è così sostituito:

"Art. 7

Servizio di sviluppo, ricerca, informazione territoriale

E' istituito anche in sovrannumero rispetto a quanto fissato dalla legge regionale n. 51 del 17 agosto 1978, presso l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, il Servizio di Sviluppo, ricerca, informazione territoriale, ripartito in un settore tecnico e uno giuridico-amministrativo.

L'attività del Servizio è finalizzata:

a) allo sviluppo e alla ricerca in materia urbanistica, quali strumenti indispensabili per una razionale pianificazione del territorio;

b) alla predisposizione del materiale informativo e cartografico di base e tematico, per la programmazione e per il controllo preventivo e di verifica degli interventi sul territorio.

E' compito, prevalente, del Servizio elaborare proposte legislative in materia urbanistica sulla base della ricerca e delle analisi dei fenomeni territoriali, predisporre anche standards informativi e informatici.

Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti il Servizio attiva un interscambio di rapporti e informazioni con altre Regioni, e può attivare convenzioni con le Università sarde e con professionisti competenti in materia urbanistica.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per il funzionamento del Servizio". (119)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 11 è stato ritirato. L'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica ha facoltà di illustrare gli emendamenti della Giunta.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Brevemente, signor Presidente, per dare un chiarimento sui contenuti degli emendamenti proposti dalla Giunta. L'e-

mendamento numero 108 prevede l'istituzione di un Servizio informativo e cartografico regionale; in buona sostanza è il recepimento, da parte della Giunta regionale (ma credo possa esserlo da parte di tutte le forze politiche), della più volte proclamata esigenza di dotare finalmente la Regione di tutta quella strumentazione tecnico-culturale necessaria a far sì che la pianificazione territoriale diventi una realtà. Si tratta della istituzione di un Servizio informativo sullo stato di salute del territorio, che, attraverso la predisposizione delle cartografie tematiche e la creazione di una banca-dati territoriale, fornisca dati continuamente aggiornati a chi deve operare nella gestione del territorio. Noi prevediamo inoltre che questa attività debba svolgersi in un dialogo continuo con le Università e col settore della ricerca più avanzata, anche mediante l'attivazione di convenzioni con personale esterno, all'uopo correttamente individuato.

Stiamo dando risposta ad un'esigenza che è stata prospettata da più parti, realizzando uno strumento operativo fondamentale presso l'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, mediante l'istituzione di un Servizio in sovrannumero che potrà anche avvalersi della consulenza e della collaborazione di enti di ricerca e di esperti in materia. Intendiamo in tal modo consentire alla Regione di operare più efficacemente nella gestione del territorio, alla luce di una conoscenza puntuale e precisa dei dati necessari.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 119, sostitutivo totale, del Gruppo della Democrazia Cristiana, può essere illustrato.

DETTORI (D.C.). Presidente, io, più che illustrare questo emendamento, mi preoccupo di un altro problema di fondo, e cioè che in tutti questi emendamenti presentati all'articolo 7 si affrontano temi che sono oggetto di altri emendamenti. Lo stesso argomento trattato dagli emendamenti numero 108, 109, 110, 111 e 119 è trattato anche dagli emendamenti numero 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 92 e 94, se non vado errato.

Io credo che sia davvero difficile affrontare tutte queste problematiche durante la discussione di un solo articolo. Si tratta infatti di problematiche

complesse ed eterogenee, che vanno, per esempio, dalla istituzione di nuovi Servizi dell'Assessorato all'urbanistica, alle questioni dei centri storici e delle zone agricole. Chiederei alla Presidenza, se è possibile, di dare un ordine alla discussione, magari stabilendo che si discuta un argomento per volta, per evitare confusioni.

PRESIDENTE. Onorevole Dettori, ho capito il problema che lei solleva, ma tecnicamente e giuridicamente non vedo come possiamo risolverlo. Questi emendamenti sono stati presentati dalla Giunta regionale all'articolo 7, quindi dobbiamo discuterli adesso, in quanto emendamenti aggiuntivi a quell'articolo. Quando si arriverà agli altri emendamenti li affronteremo. Ora può essere illustrato l'emendamento 119.

DETTORI (D.C.). Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Io capisco che vi siano difficoltà dal punto di vista procedurale, e confesso di non saper proporre una soluzione, ma la discussione degli emendamenti che citava il collega Dettori, relativi ai centri storici e alle zone agricole, andrebbe affrontata con qualche criterio di omogeneità; d'altra parte se si giungesse ora, sugli emendamenti presentati all'articolo 7, ad una decisione del Consiglio, la discussione dei nostri successivi emendamenti avverrebbe a cose chiuse, ad articolo votato. Non so se esiste un termine di procedura che consenta di unificare la discussione con quella degli altri emendamenti citati, sebbene connessi ad articoli diversi.

PRESIDENTE. Le norme di procedura consentono di sospendere la discussione di questo articolo e dei relativi emendamenti per riprenderla successivamente, quando dovremo affrontare l'esame di altri articoli. Non ci consente altro. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Io sto verificando che

gli emendamenti testé citati dall'onorevole Dettori sono emendamenti che la Giunta regionale non può dichiarare di accettare. La Giunta regionale, infatti, con l'emendamento numero 109 propone l'emanazione, entro sei mesi dall'atto di approvazione della legge, di una specifica direttiva sulle questioni oggetto di questi emendamenti, ossia gli interventi nelle zone agricole. Proponiamo cioè di rinviare ad un provvedimento successivo, che avrà la forma di una direttiva approvata dal Consiglio regionale, la definizione della gestione del territorio agricolo. Ecco qual è il contenuto dell'emendamento numero 110: la stessa soluzione viene proposta anche per i centri storici e per le aree urbane.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Quale emendamento?

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Gli emendamenti sono il numero 109, che prevede una direttiva per i centri storici, il numero 110 (che diventerebbe l'articolo 7 *ter*), in cui si prevede una direttiva per le zone agricole, il numero 111 (che diventerebbe l'articolo 7 *quater*), in cui è prevista una direttiva per le aree urbane.

PRESIDENTE. Gli emendamenti citati dall'onorevole Dettori sono stati presentati dal Gruppo democristiano all'articolo 25, quindi potremmo decidere - ma lo può decidere solo l'Assemblea - di sospendere la discussione dell'articolo 7 con i relativi emendamenti e di riprenderla quando si arriverà all'articolo 25; altrimenti dovremmo procedere adesso con la votazione dell'articolo e dell'emendamento.

SORO (D.C.). Per noi va bene così, se la Giunta e il Consiglio sono d'accordo.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Cioè va bene la sospensione dell'articolo?

PRESIDENTE. Sospendiamo l'esame del-

l'articolo 7 e di relativi emendamenti; lo riprenderemo dopo l'articolo 25.

Si dia lettura dell'articolo 8.

PES, *Segretario*:

Art. 8

Piani territoriali paesistici: contenuti

1. I piani territoriali paesistici debbono contenere:

- a) l'analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio;
- b) l'individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi;
- c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli scenari di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili. In particolare si dovranno prevedere:

- 1) gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi;

- 2) gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, nonché le volumetrie massime edificabili;

- 3) gli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche;

- d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali le trasformazioni del territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati all'assunzione di atti di pianificazione provinciale;
- e) i criteri e le norme di attuazione.

2. Nei territori compresi nei parchi naturali a interesse regionale il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano del parco, che deve assumere anche i contenuti di cui al presente articolo relativamente alle aree soggette al vincolo paesistico.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 8

Il titolo dell'articolo 8 è così sostituito:

“Redazione e contenuti dei piani territoriali paesistici”. (12)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 8

Dopo il titolo è inserito il seguente primo comma:

“La Regione redige i Piani Paesistici laddove siano presenti beni ambientali la cui valorizzazione e tutela esiga uno specifico ed organico intervento di livello regionale e comunque all'interno delle seguenti aree:

- a) nelle località incluse negli elenchi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29/6/1939 n. 1497;
- b) nelle aree e località comprese nelle categorie di cui dalla legge 3 agosto 1983, n. 431;
- c) nelle aree individuate dallo “schema” di assetto del territorio regionale, quali parti di territorio nelle quali la tutela dei beni storici, artistici e ambientali esigano un'approfondita e specifica analisi e disciplina e riconosciute tali secondo le procedure della legge 1497/1939”. (13)

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 8

Il primo comma è così sostituito:

“I piani territoriali paesistici sono finalizzati alla equilibrata integrazione della tutela e della valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità paesistiche, ambientali e culturali con le trasformazioni connesse all'uso produttivo ed insediativo del territorio regionale.

A tal fine lo studio del piano va articolato nelle seguenti cinque fasi:

- a) analisi del territorio considerato con specifica considerazione dei relativi valori paesistici

ed ambientali;

- b) inventario dei valori paesistici ed ambientali riscontrati e delle relative interconnessioni storico-culturali;

- c) inventario dei detrattori ambientali e delle loro fonti;

- d) esame della pianificazione urbanistica e dei programmi di intervento di Enti pubblici e di privati al fine di individuare le possibili incompatibilità delle relative prescrizioni, progetti e programmi con le esigenze di tutela e valorizzazione delle zone considerate;

- e) diagnosi paesistico ambientale.

Il Piano è costituito da tutti gli elaborati necessari ad evidenziare i risultati degli studi effettuati in tutte le fasi di elaborazione di cui al precedente comma.

Esso è altresì costituito da:

- 1) relazione generale che motiva e sintetizza le scelte del piano;

- 2) tavole progettuali contenenti:

- le indicazioni del grado di trasformabilità paesistico ambientale del territorio e delle modalità di tutela e valorizzazione;

- l'individuazione degli ambiti di progettazione particolareggiata;

- l'individuazione degli interventi di recupero e ripristino delle aree degradate;

- 3) norme tecniche relative alle modalità di tutela e valorizzazione degli elementi di rilevanza paesistica ed ambientale;

- 4) prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia;

- 5) norme di salvaguardia e transitorie.

Entro sei mesi dalla costituzione del C.R.U.P., la Giunta regionale, previo parere della Commissione stessa, provvede a determinare partitamente la metodologia ed i criteri da adottarsi nella redazione dei piani territoriali paesistici”. (14)

Emendamento soppressivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 8

Il secondo comma dell'art. 8 è soppresso. (15)

Emendamento sostitutivo parziale Merella-Cogodi-Mannoni-Carta-Morittu

Art. 8

Il secondo comma è così sostituito:

“Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano del parco o della riserva naturale. Qualora, per le aree considerate, il piano territoriale paesistico non sia già stato approvato, il piano del parco o della riserva naturale, deve assumere i contenuti di cui al presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 9”. (100)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 12, 13, 14 e 15 ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, questi emendamenti sono necessari per un chiarimento di contenuto su quello che dev'essere, secondo il nostro avviso, il piano paesistico. Abbiamo già detto altre volte che, così come è previsto nel testo unificato, il piano paesistico, praticamente, invece di essere quello che dovrebbe essere secondo la legislazione nazionale (ossia le leggi 1497 e 431) diventa strumento di pianificazione generale. Noi abbiamo ritenuto opportuno presentare questi emendamenti proprio perché riteniamo necessario specificare esattamente quel che è la funzione dei piani paesistici: occorre riportare il loro significato e la loro funzione a quella naturale del piano paesistico e questo anche in coerenza, per la verità, con la sentenza della Corte costituzionale che io ho richiamato durante la discussione generale.

Abbiamo presentato quindi degli emendamenti che richiamano espressamente le due leggi nazionali, la numero 1497 la numero 431. L'emendamento numero 13, infatti, ai punti a) e b), individua esattamente quali sono le zone sulle quali i piani paesistici devono insistere: da queste zone non si può in alcun modo prescindere, contrariamente a quanto sembrerebbe secondo la lettera dell'articolo 8 del testo unificato. Altro aspetto importante del nostro emendamento è quello re-

lativo al fatto che soggetto primario della pianificazione paesistica resta la Regione: però la Regione resta soggetto primario laddove siano presenti beni ambientali la cui valorizzazione e tutela esige uno specifico e organico intervento programmatico teso a garantire un insieme di ecosistemi completi e omogenei, mentre nell'articolo 8 del testo unificato questo non sembra che possa essere dedotto.

Altro aspetto importante è quello dei contenuti del piano paesistico; nell'emendamento numero 14 noi abbiamo specificato in dettaglio quali studi dovranno accompagnare i piani territoriali paesistici. Ci sembra che l'elencazione di contenuti sia più completa e più aggiornata anche dal punto di vista teorico e dottrinario.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 100 e per esprimere il parere sugli emendamenti presentati dalla Democrazia Cristiana, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. L'emendamento numero 100 si dà per illustrato. La Giunta non può accogliere gli altri emendamenti in quanto ci pare che l'articolo 8, così come è formulato e con l'integrazione proposta nell'emendamento numero 100, in riferimento al piano del parco, consenta di specificare tutti gli aspetti salienti che si vogliono inserire nella pianificazione territoriale con grande contenuto paesistico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda all'Assessore. Le finalità di un piano ci sono note; credo che in Consiglio tutti gli amministratori sappiano di cosa stiamo trattando. In questo caso la finalità del piano urbanistico provinciale è chiarita e l'articolo precisa quali devono essere i suoi contenuti. L'articolo, tra l'altro, parla della relazione generale, che deve presentare determinate caratteristiche: ci devono essere i dati conoscitivi dei caratteri fisici e morfologici, i caratteri ambientali, economici e sociali,

nonché i caratteri antropici. Ecco, la domanda che pongo all'Assessore è questa: questo piano è valido se manca questa caratteristica? Siccome non ho capito che cosa può mancare nell'organicità di un piano così predisposto, se non c'è il termine: "antropico", e siccome sto per approvare o per respingere una legge, chiedo all'Assessore se vuole essere così gentile da spiegarmi, se non c'è il termine... A pagina 37, al punto 1, si dice: "La relazione generale deve contenere...", ed elenca i caratteri che debbono contraddistinguere la relazione generale; mentre parla dei dati, delle caratteristiche sociali, economiche e ambientali del terreno (e questo è comprensibile), dice anche che deve contenere questi dati "antropici".

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, chiedo scusa se la interrompo, ma il testo dell'articolo 8 di cui lei sta dando lettura è stato superato, perché completamente riscritto in Commissione; il nuovo testo si trova nella pagina 36, in basso a destra, a fondo pagina.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Quell'articolo appartiene alla proposta di legge della Democrazia Cristiana.

BAGHINO (D.C.). Sto chiedendo in Aula: la Giunta accoglie il termine? Lo fa passare o no? Lo ritiene indispensabile, se la legge...

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, non c'è più quel testo, stiamo discutendo sul testo approvato dalla Commissione.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Se intende reintrodurre il termine: "antropico", può formulare un emendamento.

BAGHINO (D.C.). Io le sto chiedendo se ritiene che senza questa caratteristica il piano possa essere accettato; non è un'interruzione, onorevole Cogodi; lei deve lasciar svolgere le sue funzioni al Presidente; e poi il collega Assessore fa anche una brutta figura, con un suggeritore al fianco: se lei non se ne rende conto glielo faccio

notare io. Sarebbe bene che non svolgesse questo ruolo; abbia pazienza, credo che l'Assessore abbia capacità e dignità tali da rispondermi: non si faccia riprendere più. Sto facendo una domanda all'Assessore responsabile, all'assessore Merella; grazie.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Io mi attengo alla definizione di cui oggi si sta occupando il Consiglio, cioè alla stesura dell'articolo 8 come è stato esitato dalla Commissione e che nei suoi commi non prevede il termine: "antropico"; termine che, come dicevo, era contenuto nell'articolo 8 della proposta di legge numero 7, presentata dai consiglieri della Democrazia Cristiana. Considero legittima la sua domanda e concordo, se lei lo ritiene, sull'utilità che il termine: "antropico" possa essere oggetto di un'attenta valutazione e riflessione; però quel termine non è contenuto nell'articolo di cui oggi stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 100. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

PES, *Segretario*:

Art. 9

Piani territoriali - procedure

1. I piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono, di norma, redatti dalla Giunta regionale. Tale redazione può essere affidata con espressa deliberazione della Giunta regionale alla Provincia, alla Comunità montana, ai Comuni singoli o associati.

2. In tal caso la proposta di piano territoriale paesistico predisposta dai suindicati enti locali è trasmessa alla Giunta regionale, per il successivo iter di approvazione.

3. La proposta di piano territoriale paesistico, così redatta, è pubblicata per un periodo di 60 giorni all'albo di tutti i Comuni interessati con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

4. Entro 30 giorni, decorrenti dall'ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, delibera, sentito il Comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 27, l'adozione definitiva della proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva definitivamente il piano territoriale paesistico.

6. L'approvazione del piano territoriale paesistico è effettuata anche ai fini della legge 8 agosto 1985, n. 431.

7. Entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bol-

lettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del piano territoriale paesistico tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio compreso dal piano debbono essere adeguati alle sue norme e previsioni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Art. 9

Il primo comma dell'articolo 9 è così sostituito:

"I piani territoriali paesistici di cui alle leggi 29.9.1939, n. 1497 e 8.8.1983, n. 431, sono redatti in armonia con lo schema di assetto territoriale su proposta dell'Assessorato competente in materia Urbanistica e approvati dalla Giunta regionale.

Tale redazione può essere affidata, con espressa deliberazione della Giunta regionale, alle Province o ai Comuni.

Per la redazione dei piani paesistici l'Assessore competente si avvale del Servizio dell'Assetto territoriale regionale di cui all'art. 38 bis". (16)

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 9

Il secondo comma dell'articolo 9 è così sostituito:

"La Giunta regionale, per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29.6.1939, n. 1497 e della L. 8.8.85, n. 431, adotta i piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della L. 29.6.1939, n. 1497 ed alla L. 8.8.1985, n. 431.

La proposta delle aree da sottoporre a disciplina paesistica è formulata dall'Assessore regionale dell'Urbanistica, sentito il C.R.U.P. (Comita-

to Regionale per l'urbanistica e il paesaggio) di cui all'art. 27.

La Giunta regionale, nell'approvare la proposta di delimitazione del piano paesistico, dispone l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 1 ter della L. 8.8.1985, n. 431, e formula gli indirizzi cui attenersi nella redazione del piano.

Tali misure di salvaguardia debbono avere un termine definito e non potranno essere prorogate per più di una volta.

Tutte le fasi di redazione del piano dovranno essere esaminate e verificate dall'Assessorato regionale dell'Urbanistica che si avvarrà del C.R.U.P..

Il Presidente della Giunta regionale, a seguito di deliberazione della Giunta stessa, previo parere del C.T.R.U. e sentite le Amministrazioni Comunali interessate, emette il decreto di adozione del piano territoriale paesistico che verrà quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Valgono, per quanto compatibili con la presente legge, le norme previste dall'art. 5 della L. 29.6.1939, n. 1497 e dal R.D. 3.6.1940, n. 1357.

I Comuni, il cui territorio è sottoposto, in tutto o in parte, a pianificazione paesistica, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale nel B.U.R.A.S., provvedono ad adeguare alla disciplina del piano territoriale paesistico i propri strumenti urbanistici.

Non ottemperando nei termini indicati, il competente Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali provvede alla nomina di un Commissario ad acta perché adotti i necessari provvedimenti sostitutivi, dandone contemporaneamente notizia all'Assessore regionale dell'Urbanistica.

I Comuni, le Comunità Montane, i Comprensori, le Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L. 8.7.1986, n. 349, possono proporre alla Giunta regionale l'individuazione di aree da sottoporre a disciplina di piano paesistico che si esprime tenuto conto del parere del C.T.R.U. e delle disponibilità di bilancio". (17)

Emendamento sostitutivo parziale Merella-Cogodi-Mannoni-Carta-Morittu

Art. 9

Nel primo comma sono soppresse le parole da "Tale redazione..." fino a "associati" e sono sostituite dalle seguenti:

"Eccezionalmente e su motivata richiesta dell'ente interessato, gli studi e la redazione dei piani possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni singoli o associati". (101)

PRESIDENTE. E' stato presentato, in questo momento, all'articolo 9, un ulteriore emendamento, il numero 124. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Merella-Cogodi-Barranu

Art. 9

Aggiungere, alla fine del 5° comma:

"Il piano paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale". (124)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.* Vorrei precisare che anche quest'ultimo emendamento raccoglie il corretto, puntuale e appropriato suggerimento del consigliere Anedda: lo strumento urbanistico di pianificazione territoriale, cioè il piano territoriale paesistico, deve essere approvato dal Consiglio regionale e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta. In tal modo si dà al piano, quantomeno, la medesima valenza prevista per le direttive e i vincoli.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Ho un dubbio che la memoria non mi aiuta a risolvere: questa della

esecutività con decreto del Presidente della Giunta non è la procedura che viene seguita per i regolamenti? Dopo i rilievi della Corte, se non erro, il regolamento è approvato dal Consiglio e poi reso esecutivo dal Presidente della Giunta, o sbaglio? La memoria non mi inganna? Se questo è vero il rimedio adottato è ancora più pericoloso, perché significherebbe imporre i vincoli (mi riferisco all'articolo precedente e anche a questo) con un regolamento.

Se la natura giuridica dell'atto viene determinata con riferimento alla forma della sua emanazione, salvo che non sia esplicitamente detta cosa diversa, allora le direttive diventano un regolamento, perché vengono approvate ed emanate con la stessa forma con la quale vengono approvati ed emanati i regolamenti, i quali però hanno come presupposto una legge che li autorizza.

CABRAS (P.S.I.). E la legge non può essere questa?

PRESIDENTE. Intende rispondere adesso, onorevole Merella, o facciamo illustrare gli altri emendamenti?

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. E' forse più opportuno completare l'illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 16 e 17 ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 101 e 124 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Chiederei inoltre all'assessore Merella, se intende rispondere alle osservazioni avanzate poc'anzi dall'onorevole Anedda, di farlo adesso.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Nel momento in cui il Consiglio regionale avrà emanato i provvedimenti contenenti le direttive e i vincoli, questi provvedimenti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione; in tal modo diverranno strumenti di riferimento, così come il piano territoriale urbanistico e paesistico, per tutte le amministrazioni comunali, che alle direttive, ai vincoli e ai piani territoriali urbanistici a contenuto paesistico si dovranno uniformare. Il settimo comma dell'articolo 11 prevede infatti che entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione subordinata, cioè quelli vigenti nel territorio compreso dal piano territoriale, debbono essere adeguati alle sue norme e alle sue previsioni. Tutto questo corpo di norme deve essere recepito dalle amministrazioni territoriali subordinate, che devono adeguare i loro strumenti urbanistici alle direttive, ai vincoli e ai contenuti dei piani territoriali paesistici.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). L'emendamento numero 101, proposto dalla Giunta, individua l'organo che dovrà svolgere la funzione d'indirizzo e di governo dei piani paesistici nell'Assessore all'urbanistica. Noi conveniamo su questo aspetto, ma ciò pone un problema che è stato già sollevato nella discussione generale e che troveremo più avanti ripreso da un nostro emendamento. Ci preme pertanto comprendere qual è l'orientamento della maggioranza. Noi riteniamo che le competenze in materia di governo del territorio debbano essere concentrate nell'Assessorato all'urbanistica. Vorremmo sapere se il richiamo all'Assessorato all'urbanistica in relazione ai piani paesistici, fatto in questo articolo, deve intendersi come la premessa logica per l'accoglimento successivo della proposta che noi già abbiamo formulato (la quale verosimilmente, in tal caso, si associerà ad un'altra analoga della Giunta), perché tutte le competenze in materia di governo del territorio vengano unificate in un solo Assessorato. Noi vorremmo saperlo, non per anticipare una dichiarazione di voto, ma perché la

discussione su questo argomento non può essere fatta per compartimenti stagni e perché se così non fosse apriremmo una discussione nel merito.

PRESIDENTE. Onorevole Merella vuole rispondere alle osservazioni dell'onorevole Soro?

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Collega Soro, lei sa che anche nel disegno di legge che prevede la riforma della legge regionale numero 1 è previsto un unico Assessorato competente in materia di gestione del territorio. La Giunta dunque si colloca in quest'ottica, e non da oggi. Tutti abbiamo concordato sulla necessità di ricondurre ad un'unica autorità politica competenze oggi disperse in diversi Assessorati. Del resto ciò corrisponde ad un disegno di razionalizzazione; quindi noi su questo, ovviamente, andiamo avanti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 101, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 124, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

PES, *Segretario*:

Art. 10

Norme di salvaguardia

1. Fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici, è vietato realizzare opere soggette a concessione edilizia, ad autorizzazione, nonché ogni modificazione dell'assetto del territorio della Regione autonoma della Sardegna, con esclusione di quelle ricadenti nelle zone classificate A, B, C, D, negli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi del decreto dell'Assessore regionale dell'urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U. E' altresì vietato procedere all'adozione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Sono comunque consentiti:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) gli interventi agro-silvo-pastorali anche comportanti manufatti edilizi e modeste modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione ed indispensabili ad una corretta conduzione dei fondi, con esclusione degli impianti di forestazione produttiva per i quali è richiesta espressa deroga;

c) gli interventi di previsione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente;

d) gli interventi in attuazione di piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;

f) gli interventi relativi alla ricostruzione di abitati;

g) le opere edilizie per le quali sia stata già ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

3. Eventuali deroghe sono accordate previo nulla osta di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, rilasciato dagli organi competenti e secondo le modalità di cui agli articoli 29 e 30.

4. Trascorsi 18 mesi all'entrata in vigore della presente legge, senza che si sia proceduto all'approvazione dei piani territoriali paesistici, non è ammessa alcuna deroga.

5. Con esclusione delle opere ricadenti nelle zone classificate A, B, C e D è vietato realizzare opere soggette a concessione edilizia:

- sul mare territoriale;
- sulla fascia di 500 metri dal mare.

6. Eventuali deroghe sono concesse esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico secondo le modalità di cui al terzo comma del presente articolo. Nel rispetto dei piani territoriali paesistici sono inoltre concesse deroghe per interventi previsti nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 24.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sette emendamenti. Se ne dà lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 10

Il primo comma dell'articolo 10 è così sostituito:

“Dopo l'adozione dello schema di assetto territoriale regionale non potranno essere rilasciati nulla osta, concessioni edilizie, autorizzazioni o analoghi atti o provvedimenti in contrasto con le previsioni dello schema stesso.

Per le aree delimitate ai fini della pianificazione territoriale paesistica di cui all'art. 8 della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 1 ter della legge 8.8.85, n. 431, con esclusione delle zone classificate A - B - C - D - G negli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del Decreto dell'Assessore regionale all'Urbanistica del 20 dicembre 1983 n. 2266/U”. (18)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 10

Al secondo comma è aggiunta la lettera:

“h) la realizzazione di opere di edilizia previste dai piani attuativi di iniziativa pubblica o privata già approvati”. (19)

Emendamento soppressivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Art. 10

Sono soppressi il quarto, quinti e sesto comma dell'articolo 10. (20)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

“Art. 10 bis

Divieto di edificazione

Nelle more della adozione dello S.A.T.R. e/o dei piani territoriali paesistici è vietato realizzare opere soggette a concessione edilizia, salvo per quelle ricadenti nelle zone classificate A, B, C, D e G;

- sul mare territoriale ad una distanza inferiore a metri 500 dal mare;

- nelle fasce di rispetto indicate nel presente articolo, non è consentita alcuna modificazione morfologica del terreno. Sono ammesse le seguenti deroghe relativamente:

a) alle opere concesse a servizi pubblici;

b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi e ricettivi esistenti;

c) alle opere di consolidamento, restauro e ristrutturazione, senza alterazioni di volumi e superfici utili, rispetto al preesistente stato delle costruzioni;

e) alle opere pubbliche di proprietà dello

Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e dei consorzi fra essi costituiti, nonché gli impianti e attrezzature pubbliche o d'interesse generale realizzate da Enti istituzionalmente competenti;

f) alle opere relative ai porti industriali localizzati nell'ambito di aree e nuclei di sviluppo industriale ed alle connesse opere per i servizi ed infrastrutture;

g) alle strutture alberghiere.

La deroga è accordata dal Sindaco per le opere di cui alla lettera c) e dalla Giunta regionale, previa richiesta del consiglio comunale interessato, per le altre opere". (21)

Emendamento sostitutivo totale Merella-Cogodi-Mannoni-Carta-Morittu

L'articolo 10 è soppresso ed è sostituito col seguente:

"Art. 10

Norme di salvaguardia

1. Nei territori compresi entro una fascia di 2 chilometri dal mare, fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e per un periodo non superiore a 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato realizzare opere soggette a concessione edilizia, ad autorizzazione, nonché ogni modificazione dell'assetto del territorio con esclusione delle opere ricadenti nelle zone classificate A, B, C e D negli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del decreto dell'Assessore regionale all'Urbanistica del 20.12.'83 n. 2266/U. E' altresì vietato procedere all'adozione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Le varianti sono ammesse, previo nulla osta della Giunta regionale, quando riguardino la realizzazione di opere pubbliche e quando non rappresentino modifiche sostanziali.

2. Sono comunque consentiti:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) gli interventi agro-silvo-pastorali anche comportanti manufatti edilizi e modeste modifica-

zioni dell'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione ed indispensabili ad una corretta conduzione dei fondi, con esclusione degli impianti di forestazione produttiva per i quali è richiesta espressa deroga;

c) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente;

d) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978 n. 1;

e) gli interventi di attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla LR 11.10.1985, n. 23 e successive modifiche;

f) gli interventi relativi alla ricostruzione di abitati;

3. Eventuali deroghe sono accordate dal sindaco previo nulla osta di cui all'art. 7 della L. 29.06.'39 n. 1497, rilasciato dagli organi competenti e secondo le modalità di cui agli articoli 29 e 30.

4. Sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico comprese le opere alberghiere ricettive così come definite nella LR 14.05.'84, n. 22 previa autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29.06.'39, n. 1497.

5. Nelle isole minori della Sardegna le norme di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio". (102)

Emendamento aggiuntivo Merella-Cogodi-Mannoni-Carta-Morittu

"All'Art. 10 segue l'Art. 10 ter

Art. 10 ter

Tutela delle fasce costiere.

Norme di salvaguardia e di utilizzazione.

1. Fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici, e per un periodo non superiore a 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul mare territoriale, sulla fascia di 500 metri dal mare, valgono le norme di cui all'articolo precedente con le seguenti prescrizioni:

a) divieto di procedere alla predisposizione

di varianti agli strumenti urbanistici vigenti;

b) divieto di realizzazione delle opere consentite di cui al secondo comma dell'articolo precedente fatta eccezione per le opere di cui al punto a);

c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico, comprese le opere alberghiere ricettive così come definite nella LR 14.05.'84 n. 22 purché ricadenti oltre la fascia di 150 dal mare, e previo nulla osta della Giunta regionale ed autorizzazione di cui all'art. 7 della L. 29.06.'39, n. 1497.

2. Dopo l'approvazione dei piani territoriali paesistici e nel rispetto di essi, per le aree classificate edificabili da detti piani e ricadenti all'interno della fascia costiera di 500 metri dal mare, gli interventi ammessi sono consentiti nell'ambito degli strumenti e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 23". (103)

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Dettori-Soro-Manunza- Isoni

Emendamento 102

Il primo periodo dell'emendamento sostitutivo totale dell'art. 10 dalle parole: "1. Nei territori" fino a "N. 2266/U" è sostituito dai seguenti:

"1. Nelle zone classificate F) dei comuni costieri fino all'approvazione dello schema di assetto territoriale e/o dei Piani territoriali paesistici e per un periodo non superiore a due anni dalla entrata in vigore della presente legge è vietato realizzare opere soggette a concessione edilizia o ad autorizzazione ad eccezione di quelle consentite dai piani attuativi già decretati.

Le norme di salvaguardia di cui al precedente comma si applicano per le zone classificate E) dei comuni costieri per una fascia di 2000 metri dal mare". (121)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 18, 19, 20, 21 e 121 del Gruppo della Democrazia Cristiana possono essere illustrati.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, credo che l'articolo 10 sia uno degli snodi cruciali di questa legge; ritengo perciò opportuno che vada

esaminato adeguatamente e in modo appropriato, perché pone problemi molteplici, che toccano non solo questioni giuridico-normative, ma anche questioni ambientalistiche, ecologiche e complessivamente politiche. Noi abbiamo ribadito sempre la nostra perplessità, se non proprio contrarietà, alla stesura originaria di questo articolo 10, perché lo avevamo ritenuto in qualche misura incomprensibile ed eccessivamente penalizzante verso i cittadini in generale e verso il territorio della nostra Isola. L'abbiamo ritenuto tale per ragioni già espresse ed esplicitate; abbiamo chiarito più volte che questo articolo, soprattutto il primo comma, suscita anzitutto dubbi di legittimità per il contenuto vincolistico concernente l'intero territorio regionale, nonché per la sua indeterminatezza temporale. La previsione dei vincoli non ha un termine prefissato, tale da farli in qualche misura accettare ad un qualunque cittadino della nostra Regione prospettandogli una scadenza determinata, in modo da consentirgli una qualche programmazione delle proprie attività e dei propri interessi.

Ora, nei vari emendamenti da noi presentati a questo articolo 10 si evince innanzitutto una tesi di fondo, che concerne la necessità di riportare le norme di salvaguardia alla loro effettiva funzione. Nell'emendamento numero 18 sosteniamo che le norme di salvaguardia debbono effettivamente entrare in vigore dopo l'adozione di quello che per noi resterebbe lo strumento fondamentale della pianificazione territoriale, cioè lo schema di assetto territoriale. Con questo emendamento tendiamo a riportare al suo significato giuridico sostanziale, nell'ambito del diritto urbanistico, l'istituto delle misure di salvaguardia. Abbiamo però anche constatato, nel frattempo, che la maggioranza e la stessa Giunta si sono resi consapevoli che questo primo comma dell'articolo 10 non andava bene e quindi aveva necessità di essere modificato. Infatti anche la Giunta ha presentato, in qualche misura accogliendo le nostre perplessità, gli emendamenti numero 102 e numero 103. Questi emendamenti tuttavia, pur accogliendo le nostre perplessità e i nostri dubbi, pongono altri problemi, comunque gravi e complessi, che in qualche misura, almeno dal punto di vista della sostanza, sono simili a quelli posti dallo stesso primo comma dell'articolo

10, anche se, per la verità, predeterminano almeno un periodo preciso di vigenza di questi vincoli.

Le perplessità sorgono soprattutto dall'emendamento numero 102 (ma anche, come vedremo in seguito, dall'emendamento numero 103), e riguardano la fascia dei 2 chilometri dal mare. E' vero che viviamo inseriti in un'atmosfera a forte valenza ecologica e a forte caratterizzazione paesaggistica, però a noi, come Gruppo della D.C., introdurre in questo primo comma dell'articolo 10 una fascia vincolistica, che abbraccia tutto intero il perimetro della Sardegna per la profondità di 2 chilometri, sembra davvero eccessivo. Si tratta di una perimetrazione vincolistica indubbiamente stabilita *a priori*, senza uno studio che evidenzi analiticamente quali siano le zone e le aree che valga davvero la pena di tutelare: ci sembra una procedura quanto meno discutibile, che indubbiamente non rende giustizia a niente e a nessuno. Tra l'altro, sebbene la maggioranza abbia voluto in qualche misura differenziare due tipi di vincolo (cioè quello, previsto nell'emendamento numero 102, dei 2 chilometri dal mare e quello, previsto nell'emendamento numero 103, dei 500 metri dal mare), a ben guardare non ci sembra nella sostanza che tra questi due vincoli ci sia molta differenza. Sembrerebbe anzi, a leggere il testo degli emendamenti, che questi due vincoli si sovrappongano e che abbia comunque prevalenza nella sostanza il vincolo dei 2 chilometri dal mare, soprattutto per la sua maggiore estensione e per la sua maggiore portata, il che ci riporta chiaramente a quello che era il contenuto del disegno di legge numero 339, presentato dalla Giunta regionale.

Ora, sul disegno di legge 339 abbiamo avuto modo più volte di discutere sia in Commissione sia in altre occasioni e abbiamo riscontrato una generale contrarietà a questo tipo di vincoli. Le stesse audizioni promosse dalla sesta Commissione, in cui si sono pronunciate tutte le parti sociali, tutte le organizzazioni ambientaliste, tutti gli ordini professionali, hanno chiaramente fatto emergere una specifica contrarietà a un vincolo così ampio e così generale. E' stata manifestata una contrarietà motivata sotto molti aspetti, anzitutto quello della eccessiva estensione, ma anche, per così dire, quello di una certa mancanza di concretezza rispetto alle esigenze attuali della Sardegna. Tra i

500 metri e i 2 chilometri, infatti, non sembra che siano previste molte lottizzazioni. Riteniamo piuttosto che la maggior parte delle lottizzazioni riguardi proprio la fascia posta tra i 150 e i 500 metri; quindi pensiamo che sia sufficiente porre un vincolo di 500 metri per conseguire effettivamente lo scopo che vogliamo raggiungere, che è quello di prevedere una moratoria in attesa della pianificazione urbanistica. Lo scopo del vincolo è infatti, fino alla predisposizione degli schemi di assetto territoriale, delle direttive, dei vincoli, dei piani territoriali paesistici, quello di bloccare la situazione edificatoria allo stato attuale, ad oggi, al momento in cui la legge verrà approvata. Questo però io credo che si possa fare e sia giusto farlo anche prevedendo un vincolo di soli 500 metri, perché, ripeto, riteniamo che dentro i 500 metri siano comprese tutte le previsioni di piano relative alle zone F. Chi deborda rispetto ai 500 metri è sicuramente una minoranza, dal punto di vista della consistenza in metri cubi, quindi ci sembra che la previsione dei 2 chilometri risponda più che altro ad una esigenza di facciata e non di sostanza; una previsione che, allo stesso tempo, senza salvare nulla, produce un danno: quindi la riteniamo davvero inutile e in qualche misura propagandistica. Noi riteniamo, per quanto ci riguarda, che si tratti di una proposta propagandistica, che non giova nemmeno a chi l'ha formulata: ognuno è libero di tenersi le proposte che fa, ma noi riteniamo che sia una proposta che non paga sotto nessun punto di vista, né sotto il punto di vista ambientalistico, ecologico, né sotto il punto di vista elettorale. Comunque, ognuno si tiene le proprie opinioni: crediamo però che una riflessione sulla pratica utilità del vincolo dei 2 chilometri vada fatta, perché davvero siamo portati a ritenere che nella fascia tra i 500 metri e i 2 chilometri effettivamente non ci sia quasi nulla, a meno che l'Assessore non abbia dati in grado di contraddire questa nostra affermazione. Se avesse dati concreti, tali da contraddire questa nostra affermazione, potremmo anche discutere di diverse soluzioni; ma in assenza di dati credo davvero che si tratti solo di una battaglia di facciata, tendente esclusivamente a trarre in inganno l'opinione pubblica e suscettibile, soprattutto, di creare danni alla cittadinanza, ai sardi in generale ed ai comuni in particolare. Vi

sono delle situazioni, diffuse su tutto il territorio della Sardegna, dove non sarà possibile realizzare comunque niente: soprattutto in certe aree peninsulari della nostra Sardegna si sommeranno i due chilometri da Oriente con i due chilometri da Occidente, per arrivare a quattro chilometri; quattro chilometri coprono ampiamente l'estensione di queste zone peninsulari, bloccando di fatto ogni possibilità edificatoria per i comuni che in qualche misura ne siano interessati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA

(Segue DETTORI). L'emendamento numero 103, a sua volta, mi sembra in qualche misura pleonastico, perché non fa altro che ripetere quello che è già detto nel 102 e quindi ho difficoltà ad intenderne la portata ed il significato. Avrei inoltre necessità di un chiarimento di sostanza e di fondo, che riguarda il punto 2 di questo emendamento 103 e soprattutto la sua ultima riga. Il punto 2 recita testualmente: "Dopo l'approvazione dei piani territoriali paesistici e nel rispetto di essi, per le aree classificate edificabili da detti piani, ricadenti all'interno della fascia costiera di 500 metri dal mare, gli interventi ammessi sono consentiti nell'ambito degli strumenti e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 23". L'articolo 23 del testo unificato riguarda, se non ricordo male, il comparto edificatorio.

CANALIS (P.C.I.). No.

DETTORI (D.C.). Come no? Riguarda il comparto edificatorio. Adesso io veramente, a meno che non ci sia un errore, onorevole Canalis, di riferimento...

CANALIS (P.C.I.). Deve intendersi l'articolo 24.

DETTORI (D.C.). Io avevo letto 23 e tale avevo inteso, onorevole Canalis.

CANALIS (P.C.I.). Non ha seguito i lavori della Commissione, allora.

DETTORI (D.C.). Io ho seguito i lavori della

Commissione, ma cosa c'entra l'emendamento numero 103 con i lavori della Commissione? L'emendamento è stato presentato poc'anzi in Aula e non c'entra nulla con i lavori della Commissione. Io veramente avevo interpretato questo riferimento all'articolo 23 come un'ulteriore assurdità giuridica: l'avevo interpretato così.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Avevi interpretato male, ma hai parlato per venti minuti, su questa cosa!

DETTORI (D.C.). No, io ho parlato di quello che ho parlato. Se l'onorevole Atzori non ha ascoltato ciò che ho detto ha fatto male, perché ha perso tanto: la prossima volta avrà il dovere di sentire e di ascoltare meglio.

Quindi se è da intendere così va bene, perché effettivamente, se era da intendere riferito al comparto edificatorio, poneva altri problemi.

C'è poi, per ultimo, l'emendamento che noi abbiamo presentato, esattamente il numero 121, sostitutivo parziale, di modifica all'emendamento Merella-Cogodi-Mannoni-Carta-Morittu, numero 102. Io credo che questo emendamento vada valutato e preso in considerazione con una certa attenzione anche per le cose che andavo dicendo a proposito della fascia dei 2 chilometri dal mare. Noi riteniamo che l'emendamento che abbiamo presentato sia molto più rispondente alla situazione reale della nostra Isola; ciò vale per lo meno per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento 102. Valutiamolo, se lo ritenete opportuno, facciamo le considerazioni che sono da fare; eventualmente si può anche sospendere, ma credo che siano cose importanti che hanno bisogno di approfondimenti e di riflessioni da parte di tutti.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 102 e 103 e per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 18, 19, 20, 21 e 121 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, come è stato giustamente rilevato, siamo arrivati ad un passaggio abbastanza

importante e delicato, che riguarda la previsione di norme di salvaguardia volte a consentire la predisposizione di tutti quegli atti di cui abbiamo parlato in precedenza: atti di pianificazione territoriale finalizzati a prefigurare un più razionale utilizzo del territorio. La Giunta ha ritenuto che, alla luce del dibattito, delle valutazioni, delle riflessioni, delle perplessità, delle paure che erano state a più riprese evidenziate, fosse necessaria e opportuna una riscrittura più organica dell'articolo 10. Si propone quindi l'individuazione di un regime di salvaguardia per una fascia del territorio avente la profondità di due chilometri dal mare; si propone inoltre una più specifica normativa di tutela delle fasce costiere. Diciamo subito che nelle more dell'approvazione degli strumenti di pianificazione previsti dalla legge, come ha già detto il collega Dettori della Democrazia Cristiana, abbiamo previsto una sospensione della attività edificatoria, con esclusione naturalmente, non lo dobbiamo dimenticare, delle zone a) b) c) e d) (e negli strumenti urbanistici comunali non sono poca cosa). Sono inoltre consentiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, l'attività agro-silvo-pastorale, anche qualora comporti la realizzazione di manufatti, gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente, gli interventi in attuazione dei piani e dei progetti di opere pubbliche e, ancora, gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge 23, nonché gli interventi relativi alla ricostruzione degli abitati; ulteriori deroghe possono essere accordate dal sindaco, previo nulla osta di cui all'articolo 7 della legge numero 1497. E ancora, sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico, o comunque di preminente interesse pubblico, comprese le opere alberghiere ricettive, così come sono definite nella legge regionale 10 maggio 1984 numero 22, previa ovviamente la prescritta autorizzazione. E ancora, al quinto comma, nelle isole minori della Sardegna si ovvia alla necessità, ove ci siano queste opportunità e queste esigenze, di applicare queste norme di salvaguardia.

Per quanto riguarda la fascia di 500 metri, sembra di poter registrare un sostanziale accordo, e ne siamo estremamente compiaciuti, sulla necessità di assoggettare a una particolare tutela le aree

ricomprese entro tali limiti. Chiediamo infine di mantenere, per la fascia dei 150 metri, l'inedificabilità assoluta, mentre nella fascia dei 500 metri lo strumento di programmazione è il piano territoriale paesistico, che può anche consentire un'eventuale fruizione del territorio successivamente alla sua approvazione e nel rispetto delle previsioni in esso contenute. D'altra parte tutti gli interventi ammessi sono consentiti nell'ambito degli strumenti e nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 24. Laddove si deve intervenire, cioè, lo si può fare nell'ambito delle previsioni di legge ed all'interno di un confronto che può instaurarsi tra amministrazione locale e soggetto privato proponente. E allora mi pare che la differenza, rispetto alla stesura del testo esitato dalla Commissione, sia evidente e di notevole rilevanza.

L'onorevole Dettori richiamava l'opportunità, così come proposto dall'emendamento numero 121 (col quale si intende emendare l'emendamento numero 102 della Giunta regionale), di salvaguardare tutte le volumetrie consentite dai piani attuativi già decretati. E specificava, sulla base di una valutazione empirica, che la gran parte delle lottizzazioni già decretate, verosimilmente si sarebbero trovate entro il limite dei cinquecento metri, mentre una piccolissima parte (mi corregga, onorevole Dettori, se non ho ben interpretato il suo pensiero), ricadrebbe entro il segmento di territorio che va da 500 ai 2.000 metri.

DETTORI (D.C.). Ritengo sia così.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Io non ho dati disaggregati, nel senso che non conosco la dislocazione per fasce; tuttavia, facendo una valutazione anch'essa empirica, ritengo di poter dire che entro i 150 metri, su cui opera dal '76 la norma di salvaguardia assoluta, ormai non c'è più alcuna tensione insediativa. C'è in proposito un'attenzione rigorosa, da parte degli organi tecnici dell'Amministrazione regionale, cioè la Sezione urbanistica e l'Ufficio del paesaggio. Però ho i dati aggregati delle lottizzazioni nelle fasce costiere, munite di nulla osta regionale, decretate, e, penso, convenzionate, perché il convenzionamento è un atto che non appartiene, come tutti sanno, all'Amministra-

zione regionale, ma appartiene al singolo ente locale. Abbiamo volumetrie decretate per oltre 22 milioni di metri cubi, con un insediamento previsto di 390.000 persone. Che cosa dobbiamo decidere? Dobbiamo decidere o meno della sorte di questi volumi? E' un numero che deve far pensare, perché la realizzazione di queste volumetrie può ridurre l'elaborazione di un piano territoriale paesistico costiero ad una mera esercitazione culturale. Quante possono essere le lottizzazioni dentro la fascia tra i 150 e i 500 metri? Può darsi che abbia anche ragione l'onorevole Dettori, però noi questi dati disaggregati non li conosciamo. Abbiamo comunque modificato di molto il vincolo generalizzato che esisteva nella stesura originaria dell'articolo 10, il quale recitava: "Fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici è vietato realizzare opere ...", includendovi anche tutte le zone agricole. Noi abbiamo limitato il vincolo a una fascia di 2.000 metri e per due anni. Ci sembra che questa proposta possa essere valutata favorevolmente, in quanto si propone l'obiettivo non di cancellare tutte queste volumetrie previste, ma di ricollocarle in un disegno di pianificazione territoriale più organico, più rigoroso e più sensibile alle esigenze di salvaguardia ambientale.

Questa è quindi la finalità degli emendamenti all'articolo 10, in relazione alle norme di salvaguardia di questa porzione così importante del territorio regionale.

Aggiungo, in conclusione, che gli emendamenti della Giunta si differenziano in grande misura dai contenuti degli emendamenti della Democrazia Cristiana, e quindi la Giunta, avendo presentato i propri, non può accogliere gli altri.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, onorevole colleghi, io vorrei porre una domanda all'Assessore. All'emendamento numero 102, le ultime due righe dicono: "Nelle isole minori della Sardegna le norme di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio". Ciò significa - lo chiedo perché sia chiara la volontà del Consiglio - che nelle isole minori non si concedono deroghe? E' questa, come io credo, la volontà dei proponen-

ti? Non sono consentite deroghe su tutto il territorio delle isole minori: si applicano cioè per intero le norme di salvaguardia.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. E' la stessa dizione della legge 17.

BAGHINO (D.C.). Io credo che la volontà dei proponenti sia questa.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La volontà dei proponenti è quella di evitare non ipotesi di blocco generalizzato, ma qualsiasi ipotesi che di fatto faccia entrare le isole minori nelle more dei famosi due chilometri dal mare. E' chiara la *ratio*? Cioè se noi, per esemplificare, a La Maddalena misuriamo dalla costa fino ad una linea di due chilometri e perimetriamo, significa che non possiamo assolutamente realizzare qualsivoglia attività edificatoria. Una norma di questo tipo è contenuta, quasi uguale, nella legge 17. Sono stato chiaro?

BAGHINO (D.C.). Non ho capito. Non ho capito, in effetti, se queste due righe dicono che nelle isole minori della Sardegna non si concedono deroghe. Devo credere che questo sia il significato, ossia di imporre una salvaguardia totale.

Seconda domanda, Assessore, sempre per chiarire. Io ho già interpellato alcuni firmatari dell'emendamento circa la volontà dei proponenti in ordine alla concessione delle deroghe, ma voglio che tutto ciò rimanga scritto agli atti, perché sia evidente la volontà del legislatore, qualora, come prevedo, nella votazione questo articolo sia approvato. A proposito di queste volumetrie pari a 23 milioni di metri cubi, lei ritiene che l'operatività delle concessioni entro la fascia dei 500 metri debba tenere conto della data di approvazione di questa legge? Se uno oggi ha una concessione edilizia all'interno della fascia dei 500 metri, c'è una deroga, e la concessione può operare; ma se gliela danno nel mese prossimo, quando la legge ancora non sarà entrata in vigore, la deroga potrà operare? Insomma, vorrei sapere se il legislatore (lo chiedo perché rimanga agli atti e perché io sono d'accordo con questa interpretazione) vuole stabi-

lire che colui il quale ha ottenuto la concessione edilizia prima dell'approvazione della legge possa operare all'interno della fascia da 0 a 500 metri.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Ho avuto già occasione di dire (e soggiungo subito che parlo con un'ottica diversa da quella con la quale hanno parlato i colleghi della Democrazia Cristiana) che in materia urbanistica, forse più che nella regolamentazione degli altri settori, vi è bisogno di chiarezza e di semplicità, o, se preferiamo, di semplificazione. Nel *caos* normativo non vi è pianificazione, non vi è possibilità di migliorare la qualità della vita; vi sono disordine e favoritismi. Una delle possibili strade del favoritismo è proprio quella sulla quale ha messo il dito, forse con ottica diversa, il consigliere che mi ha preceduto: poniamo cancelli al vento, se non stabiliamo una norma rigida che operi da adesso, tenendo presente che è comunque sempre facoltà della pubblica amministrazione disporre la revoca delle concessioni fino a che alle concessioni stesse non sia data esecuzione. Non è affatto detto che l'aver ottenuto la concessione significhi per colui che l'ha ottenuta l'acquisizione di un diritto non revocabile. Quindi la prima prova per la Giunta e per la maggioranza, una prova di serietà, è quella di proporre un emendamento in cui si dica che la norma opera immediatamente, anche con effetto retroattivo per un certo numero di giorni. Soggiungo ora che vi è necessità di norme che escludano — prima avevo appuntato come verbo: "limitino", poi l'ho corretto — i margini di discrezionalità.

Ho corretto il verbo dopo aver con più attenzione esaminato gli emendamenti. Perché? Perché questa legge, più che innovare e modificare, non so se volontariamente o involontariamente, come capita nel predisporre degli strumenti legislativi e nell'affastellare emendamenti, più che innovare o modificare segue la strada dell'episodicità. E' stato detto, ed io non saprei dire meglio, che in questi anni, contro la cultura della pianificazione in campo urbanistico è maturata la cultura del progetto, la cultura dell'episodio, la cultura dell'incertezza. Quando io mi riferisco ad una pia-

nificazione generale non intendo una pianificazione rigida, che, come tutte le cose imm modificabili, diventerebbe un'armatura stretta e, come tutte le armature strette, determinerebbe la violazione della legge ad opera degli stessi enti che dovrebbero applicarla. Quando una legge è mal fatta, quando la norma è rigida, viene infatti letta per studiare come può essere frodata. Mi riferisco ad una pianificazione dinamica e che nell'ambito di ciò che è conosciuto e di ciò che è certo si adegui alla realtà del territorio e alla sua evoluzione. E quando mi riferisco alla realtà mi riferisco anche al modo di intendere e di concepire l'ambiente che ci circonda. Ciascuno di noi oggi ha del territorio una visione diversa da quella che poteva avere venti anni fa. Vent'anni fa eravamo tutti convinti che il territorio, il mare e il cielo fossero risorse non consumabili: ci siamo accorti che non è così.

A questi caratteri di episodicità, a mio avviso (muovo i rilievi sempre cautamente perché ho sempre molti dubbi), rispondono gli emendamenti dei quali adesso ci occupiamo. Non mi riferisco, l'ho detto stamattina, all'ampiezza dei vincoli: due chilometri o 500 metri. Ritengo siano, come ampiezza territoriale, limiti validissimi; sono e rimango dell'opinione che in un ambito ristretto dal mare, diciamo 500 metri, debba esservi addirittura un vincolo di inedificabilità assoluta, esclusi ovviamente i paesi che sul mare si affacciano. Non potremmo mai stabilire un vincolo di questo genere per paesi come Santa Maria Navarrese, Carloforte o Calasetta. Discuto tuttavia il metodo ed il sistema che sono stati adottati. E' stato rilevato (so di dire una cosa banale, ma la sottolineo per dare coerenza al discorso) che, se le tendenze degli ultimi trent'anni non cambieranno, nei prossimi quarant'anni la fascia costiera sarà interamente urbanizzata. Il rilievo non è riferito alla sola Sardegna; è riferito all'intero Mediterraneo, a tutti i paesi che nel Mediterraneo si affacciano. Se questa norma, se questa previsione è valida in generale per il Mediterraneo, è ancor più valida per la Sardegna, che ha subito, subisce e subirà una pressione turistica sempre più intensa.

Tutti conosciamo il Mediterraneo, tutti conosciamo l'Italia, e senza peccare di sciovinismo possiamo affermare che quello che ancora si trova oggi in Sardegna non si trova in nessun'altra parte

del Mediterraneo. E' preciso dovere del Consiglio regionale porre un limite, un freno, una regola a queste pressioni. Non intendo riferirmi agli esempi scontati dell'Emilia Romagna, di Rimini e dintorni; mi riferisco, perché ha più aderenza con il nostro Paese, alla costa del Sud-Est spagnolo: Torre Molinos, Marbella; mi riferisco a Nassau, alle Bahamas, alle Hawaii, nelle quali località è stata fatta una scelta: si è sacrificato l'ambiente ad un certo tipo di sviluppo economico, si è sacrificato l'ambiente al turismo. Ebbene, in quelle località l'ambiente è scomparso: Torre Molinos è un disastro, Marbella è un orrore, Nassau Dio ci liberi, le Bahamas un luogo nel quale il mare si può trovare soltanto diverse miglia lontane. Bene, il mio Gruppo, noi che siamo sempre stati assertori del turismo come settore portante dell'economia della Sardegna, possiamo dire che quello sviluppo non ci piace; la monocultura, anche del turismo, è sempre un danno. Se questo dato è vero ne discende che non si può accettare la distruzione dell'ambiente in nome del turismo. Sosteniamo questa tesi per due ragioni: anzitutto per amore della natura, in secondo luogo per una ragione più egoistica. Siamo infatti convinti che la distruzione del territorio non si accompagnerebbe nel tempo ad un incremento, bensì ad un decremento del turismo medesimo e dello sviluppo, perché perderemmo le caratteristiche per le quali la gente viene in Sardegna. D'altra parte ritengo che ci si debba occupare anche della qualità della vita dei sardi; perché quando parliamo di turismo credo che un occhio per i residenti in Sardegna lo si debba sempre avere.

Chiarito questo in termini generali, affinché sia più chiaro per quanto dirò in seguito, vediamo la norma in discussione e vediamo la sua evoluzione. La prima stesura della Commissione riguardava le zone F e le zone E, e poneva un apparente vincolo di inedificabilità per 18 mesi. Dico apparente (vedremo perché), con alcune deroghe, ma con un dato che meritava attenzione, perché escludeva ogni deroga decorsi 18 mesi; 18 mesi erano il limite entro i quali le deroghe erano ammesse. Se potere politico e potere amministrativo non avessero predisposto ed approvato i piani, deroghe non ne sarebbero state concesse più. Era un dato positivo! E poneva anche, con alcune

differenziazioni (poi ci tornerò), un'esclusione assoluta nell'ambito dei 500 metri dal mare. Sennonché anche l'articolo della Commissione elencava le deroghe: prima gli interventi di manutenzione. Quando si parla di manutenzione la gamma di attività è enorme: straordinaria, ordinaria, ristrutturazione, risanamento; significa che è consentito anche far diventare case gli ovili abbandonati. E guardiamoci negli occhi....

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Mutamento di destinazione d'uso.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Bisogna essere chiari. Posso esasperare, l'ho detto un'altra volta: l'esperienza mi insegna che solo quando si esaspera si riesce a diventare chiari. Un ovile abbandonato, con questa norma, può diventare una casa, non c'è discussione: destinato alla residenza prima, destinato alla residenza dopo; non cambia il volume, la ristrutturazione è ammissibile. Gli interventi agricoli: anche qui credo di non dire cosa nuova quando affermo che in nome dell'agricoltura tanti danni si sono fatti lungo le coste, e per chi vive nella provincia di Cagliari è sufficiente buttare l'occhio su ciò che c'è a Castiadas e dintorni. Tutte case agricole!

Ma ciò che stupiva (o, forse, non stupiva affatto) in quella norma generale, era la deroga concessa previa approvazione di un organismo eminentemente politico quale quello previsto dall'articolo 29. Ho sempre ammirato l'abilità di chi sembra porre vincoli quando concede solo licenze. L'articolo 29 prevede le Commissioni provinciali per le bellezze naturali. Quando lo si legge si scopre che sono composte dall'Assessore regionale (il solito), dal coordinatore del settore (gli Assessori sanno più di me che cosa sia e quale autonomia abbia), dal Sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal Sovrintendente per i beni archeologici, da tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due. Più o meno la composizione del CO.RE.CO, che tanti benefici ci ha apportato. Un organismo squisitamente politico. E, per essere più chiari, la deroga avviene in base al parere di un organismo politico esclusivamente consultivo, del cui voto nessuno sa che

farsene o, peggio, nel cui voto gli stessi componenti non credono e del quale vanno successivamente a dire che in fin dei conti si è deliberato secondo le richieste dell'Assessore di turno.

Ma, ancora, vi sono, o vi erano, deroghe (ne parlo perché ritornano nell'emendamento) per le opere pubbliche. Anche qui, siccome ciò che dice un modestissimo consigliere regionale può essere meno valido di ciò che viene detto da altri, sono andato a leggere, su una rivista del settore, la relazione svolta in un convegno da un giurista, il quale, nel riferirsi alle norme speciali ed alle deroghe per la realizzazione di interventi al di fuori di una visione strategica dell'assetto del territorio, afferma: "Penso, per esempio, alle opere più o meno gigantesche che talvolta si realizzano nel territorio in nome dell'interesse pubblico". E' il caso nostro: quasi che l'opera pubblica non rechi danno, quasi che l'opera, solo perché è pubblica, non deturpi e non guasti. Ma (e anche questo ritorna nell'emendamento) ciò che ancora rendeva inaccettabile la norma era l'esplicita deroga per i piani di risanamento di cui alla legge 23; il che significa che tutti gli abusivismi costieri avevano ed hanno, con questa legge, il nulla osta all'edificabilità nell'ambito (prima stesura) dei 500 metri. Qualunque casa abusiva nell'ambito dei 500 metri poteva essere ricompresa in un piano di risanamento solo perché era abusiva e il piano derogava per legge al vincolo. Quando ho visto queste norme mi sono detto che vi era stata una grossa svista; l'interpretazione peggiore suggeriva che coloro che avevano steso l'articolo volessero indossare il mantello dell'ecologo, mentre avevano addosso la giacca dello speculatore. La norma infatti, questa è la conseguenza, apriva le porte alla speculazione. Vi erano ulteriori deroghe, sempre per le opere di urbanizzazione, sempre per i servizi pubblici, sempre per tutto ciò che era "di preminente interesse pubblico". Immaginiamoci quale potere di discrezionalità vi sia nel definire il "preminente interesse pubblico". Siamo all'arbitrio! Infine vi era il richiamo, ne parlerò dopo (ora lo indico soltanto per completezza), all'articolo 24, con la stupenda invenzione dell'accordo di programma.

Si perviene poi agli emendamenti. Il primo prolunga il periodo di salvaguardia a due anni e crea una fascia di rispetto di due chilometri. Chi

legge la norma è portato a ritenerla migliorativa. Si amplia la fascia, si aumenta il termine per dar modo di predisporre i piani, quindi si allenta apparentemente il vincolo, non lo si fa diventare eccessivo: la norma è migliorativa. Sennonché inizia anche qui il carosello delle varianti e delle deroghe. La prima, più importante, è la possibilità delle varianti agli strumenti urbanistici previo nulla osta della Giunta. Prima questo non era permesso, adesso è consentito.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Consigliere Anedda, si tratta di varianti urbanistiche non sostanziali.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Leggiamo tutto, siamo qui per leggere: "Le varianti sono ammesse previo nulla osta della Giunta regionale per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche che non rappresentino modifiche sostanziali". Quando il giudice, nel redigere la sentenza, si trova di fronte alla contraddizione di un testimone, sia esso d'accusa o di difesa, e non sa come uscire dalla contraddizione, perché essa è stridente ed insuperabile, ricorre proprio ad un avverbio simile: "sostanzialmente". Si sottintende che cambia la forma, ma che il concetto è lo stesso. Infatti si tratta di un termine talmente elastico, talmente stirabile, talmente snodabile, talmente ampio, che ci sta dentro tutto.

Non è questa, tuttavia, l'osservazione principale, anche se la norma ci riporta sempre ai margini di discrezionalità. Chi infatti decide quando vi sia o meno la modifica sostanziale è sempre la stessa persona, colui che deve dare il nulla osta; ed è difficile, in mancanza di un controllo di merito ed in presenza di mero controllo di legittimità, stabilire che quella modifica non è sostanziale. Si tratterebbe di una valutazione nel merito, di un giudizio nel merito, che in questa stesura è attribuito *iussu principis* all'Assessore, perché il nulla osta è dato dalla Giunta regionale. Ma, dicevo, non è questo il rilievo più importante; la critica riguarda il fatto che le varianti sono ammesse quando concernono la realizzazione di opere pubbliche. Certo, se vi sono opere pubbliche indispensabili, che non possono attendere i due anni, che rispondono all'emergenza, indichiamole: nessuno è a

priori contrario; quello che non ci piace è il buio. Non credo che per tutte le opere pubbliche, di qualunque genere, possa essere consentita una variante.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Consigliere Anedda, l'attività dell'Ufficio urbanistico è fatta al 90 per cento di queste piccole cose.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Allora dà ragione a me, che mi preoccupo delle piccole cose.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La *ratio* di questa norma è che a volte le opere pubbliche, data con l'urgenza e dati i tempi di appalto, richiedono operazioni celeri: l'Ospedale di Ozieri ne è una esemplificazione.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Io sono dell'opinione che un ospedale si può costruire anche oltre i 500 metri dal mare, e che anzi costruirlo in quel punto lo renda del tutto insalubre; ma questa è l'opinione di uno che non è medico, quindi può essere sbagliata.

Se ci sono delle opere pubbliche urgenti, e l'esperienza dice che talvolta vi sono effettivamente situazioni di emergenza, credo che nessun consigliere direbbe no all'indicazione di queste opere. Ripeto: quello che preoccupa è il buio, è la discrezionalità, è l'arbitrio.

Si ripetono quindi le deroghe per i soliti interventi, dei quali ho già parlato: manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico, restauro conservativo; gli interventi agro-silvo-pastorali, anche comportanti manufatti edilizi; infine gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica. Mi sono chiesto e mi chiedo perché un intervento a tutela della salute pubblica debba essere fatto in una zona agricola o in una zona F (perché di questo stiamo parlando), all'interno di una fascia di 2 chilometri dal mare, quasi che non esista altro territorio. Noi stiamo scrivendo una norma muovendo dall'idea che entro i due anni (di questo si parla, di una norma di salvaguardia, non di un vincolo da qui all'eternità), sorga un'impellente necessità, una emergenza tale per cui si deb-

ba costruire un ospedale all'interno della fascia di due chilometri dal mare e non si possa attendere e non ci sia altro luogo e questo ospedale meriti perciò stesso una deroga. Francamente, siccome dal testo è scomparso l'aggettivo "pubblico", io mi chiedo per quale motivo si debba consentire, con deroga, una clinica privata in riva al mare. E mi chiedo ancora, giacché sono malizioso, se quei bellissimi ambienti nei quali, così come è di moda, si fa lo sport per migliorare il corpo, si fa un po' di ginnastica, una cura dimagrante, si prende qualche pillola tra una carezza e un massaggio, debbano necessariamente essere costruiti in riva al mare con la deroga.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Guardi che "pubblico" mi pare che sia rimasto.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Le norme bisogna leggerle anche per quello che non dicono.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Lei sta facendo riferimento agli interventi di prevenzione e tutela.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Alla lettera c): "Interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente". Non è l'intervento che è pubblico, bensì la salute. Mi consenta: il riferimento non è ad un intervento pubblico di prevenzione e tutela della salute, bensì ad un intervento privato di prevenzione e tutela della salute pubblica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Ma non c'è neanche scritto: "privato".

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Vede come cambia, come funziona diversamente. Se la salute, come la concepiamo giustamente oggi, è ampia, così come dicevo (la ginnastica è salute, il massaggio è salute, le cure termali sono salute e così via elencando), allora lei comprende che stiamo autorizzando una speculazione privata e la stiamo autorizzando con deroga legislativa, laddove la norma ci viene proposta come vincolo di inedificabi-

lità. E questo no, ce ne siamo accorti...

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Guardi che non sono previste le zone G; nelle zone G in genere sono situate strutture di interesse sovracomunale e quindi di carattere generale, tra le quali vi sono le strutture di cui adesso lei sta parlando. Quindi non sono previste.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Io leggo la norma, mi consenta; di che cosa parliamo? Non delle zone A, B, C e D. Per quelle zone non esistono questi vincoli, giusto? Benissimo, non esistono questi vincoli. Esistono per le altre zone rimanenti. Nelle altre zone rimanenti che cosa si può fare? La norma dice: "Sono comunque consentiti...". Quindi la deroga è in legge; siamo anche in un grado inferiore alla deroga che veniva concessa previo nulla osta della Giunta regionale, e previo parere di quella specie di organismo che l'Assessore si porta al guinzaglio, il Comitato dell'ambiente. Qui la deroga è in legge. "Sono consentiti": che cosa? "Interventi" - privati - "di prevenzione e tutela della salute pubblica". Se la leggo così non mi piace più.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. "..... e della qualità dell'ambiente".

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). "... e della qualità della vita". Ma perché, avere un bel corpo lei ritiene che non faccia parte della qualità della vita? E per fare un bel corpo occorre ginnastica, in più occorre fare qualche massaggio...

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Io penso più a un depuratore che a cose di questo tipo.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Certo, certo. Ma può essere anche quello che dico io.

BAGHINO (D.C.). Ma che male c'è?

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Non dico che sia male o sia bene; dico che non si deve portare una norma di deroga quando invece si tratta di un varco dal quale passano tutte le peggiori (o le migliori) speculazioni. Il depuratore, fra l'altro, non rientra nella previsione (visto che lei lo ha citato) della tutela della salute, rientra nelle opere pubbliche...

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Un depuratore fatto all'interno dei cinquecento metri...

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Ma io non voglio dire che non debba esser costruito: per carità di Dio, dico che questa norma consente di fare quello che ho detto. Voi dite che invece intendete consentire le edificazioni dei depuratori; potrei dire anche di sì, entro certi limiti, solo che questo non c'è scritto.

Sono previste, poi, ulteriori deroghe per gli interventi in attuazione di piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica, con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità. Che significa: "o di iniziativa pubblica"? Significa che se un ente pubblico vuole costruire un villaggio, siccome l'iniziativa è pubblica, lo può fare anche nell'ambito delle norme di salvaguardia; lo so che non piace, però è così. Perché qui avete addirittura evitato di parlare di opere pubbliche. Il riferimento è diverso e i riferimenti non sono casuali; chi scrive gli emendamenti non è uno sprovveduto o uno sciocco, li scrive con il cervello e il cervello gli ha suggerito che era bene scrivere: "di iniziativa pubblica". Non so se ci siano già pronti dei progetti di iniziative pubbliche: per carità di Dio, è successo altre volte, potrebbe succedere anche questa volta. Certo la norma consente di prevedere una iniziativa pubblica di sapore privatistico.

(Interruzione dell'onorevole Baghino).

Veniamo poi agli interventi di attuazione e di risanamento urbanistico di cui alla legge 23 dell'85 e successive modifiche; sappiamo di che si tratta, l'ho detto prima. Tutto il risanamento dell'abusivismo è consentito *ope legis*. Badate bene, dunque: tutti gli abusivi, cioè tutti coloro i quali, e non

per necessità, sono andati a costruire lungo le coste, ottengono con questa legge la sanatoria e la benedizione. E questo a me non piace, mi consentirà; non mi piace anche perché, a quanto ho letto (non so se sia vero), pare che la Regione abbia speso alcuni miliardi per far demolire quattro cassette. Non mi sta più bene perché, soprattutto in queste situazioni, secondo il detto comune, la legge deve essere uguale per tutti.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Tutto l'abusivismo è regolamentato dalla legge 23.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). No, no, attenzione: nelle zone F, soggette ai piani per il risanamento dell'abusivismo, per ottenere la sanatoria ci voleva il nulla osta dell'organismo preposto al controllo. Nella vostra proposta la deroga è automatica, invece, per legge. "Sono comunque consentite": non c'è una valutazione; "sono comunque consentite" le costruzioni abusive in riva al mare, purché siano già edificate e siano abusive. E allora tutta l'opera...

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Sono regolamentate dalla legge 23. Lei sta richiamando tutto quello che è contenuto nella legge 23. La disciplina è chiara.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Io mi sto sforzando di renderla ancora più chiara, per carità! La legge 23 è ancora più chiara. Io mi rivolgo anche all'assessore Cogodi, che di questa lotta all'abusivismo ha fatto una bandiera. E' finita, l'abbiamo ammainata? Questa bandiera che era sul più alto pennone...

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La legge 23 non è abolita.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Ogni battaglia ha la sua stagione e questa stagione è finita.

Deroga per gli interventi relativi alla ricostruzione degli abitati: anche qua mi sono chiesto: ma quanti sono gli abitati da ricostruire in riva al mare,

in Sardegna? Per adoperare una norma così generale (parliamo di una norma di salvaguardia che dura due anni), sembra che la Sardegna sia fitta di abitati sulle spiagge che debbano essere ricostruiti perché distrutti da un maremoto. Può essere: di abitati da ricostruire, forse perché ho conoscenze limitate, ne ricordo solo due ed entrambi lontani dal mare. Questo, se il termine "abitato" viene interpretato come "comune". Ma se il termine "abitato" viene interpretato come complesso di case, allora esistono anche delle miniere abbandonate, dei complessi rustici, che oggi piacciono (vecchie tonnare, per esempio, nell'isola Piana e qualche cosa di questo genere) e che possono essere ristrutturati senza alcun nulla osta, perché la deroga è *ope legis*. Se facciamo un inventario di questo genere, tra i nomi che mi vengono in mente vi è l'Argentiera ed in particolare quel promontorio fitto di abitati, di costruzioni che possono essere risanate. Per carità, ognuno ha una sua filosofia e una sua concezione delle cose; io cerco, mi sforzo (e chiedo scusa se sto parlando dieci minuti più di quanto avrei voluto), mi sforzo di rendere chiara la norma, affinché quando andremo a votare tutti sappiano per che cosa votano e non si lamentino quando, in occasione di dibattiti televisivi, chi ha buona memoria glielo ricorderà. Dopo questa legge nessuno della maggioranza venga a fare l'ecologista. Si tratta di una scelta: può darsi sia migliore di quella che farei io, però nessuno venga a fare l'ecologista, nessuno venga a difendere le coste, nessuno dica una parola contro l'abusivismo.

Le deroghe non sono finite; ulteriori eventuali deroghe sono accordate - ma guarda caso - da chi? Dal sindaco, il quale sente sempre quella tale Commissione dell'articolo 29 che ha un voto consultivo. Sono fatte comunque salve - direttamente e senza deroghe - le opere di urbanizzazione. Quindi si può urbanizzare laddove esiste il divieto, in previsione di costruire dopo. Urbanizzazione significa strade, significa l'acqua, significa qualche cosa di più: servizio pubblico, o comunque di preminente interesse pubblico. Prego il Consiglio di notare la sottile differenza: mentre prima abbiamo parlato di opere di preminente interesse pubblico (e ho fatto dei rilievi sul "preminente interesse"), adesso il concetto si affievolisce, perché siamo in tema di servizio pubblico, che è anco-

ra qualche cosa di meno. Mi sono sforzato di immaginarne qualcuno ma non ci sono riuscito.

Per quanto riguarda l'ultimo comma di questo primo emendamento il rilievo del collega Baghino credo sia valido. Occorre chiarire cosa sono le isole minori, perché isola minore è Budelli, ma isola minore è Carloforte, e credo che mentre questa norma sia giustissima se pone un vincolo per Budelli, per Carloforte occorrerebbe guardarci dentro.

CABRAS (P.S.I.). Questo è in contrasto con quello che ha sostenuto.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Anche a me capita di contraddirmi, non sono Aristotele, però questa volta non vi è contrasto e le dico perché. Ho detto all'inizio che quella normativa, per quanto riguardava l'esclusione delle zone turistiche era valida, perché certamente non si poteva applicare una normativa di divieto generale a paesi che erano in riva al mare. Credo che per l'abitato di S. Maria Navarrese, che è un abitato in riva al mare, non si possano dettare dei vincoli ferrei per quanto riguarda le distanze dal mare. Ho citato anche Carloforte, potrei citare S. Antioco, tutti paesi che conosciamo. Credo che una differenza, sotto questo profilo, fra le isole, chiamiamole minori o meno che minori, sarebbe stato opportuno farla.

Sono poi arrivato al comma quinto e ho girato pagina aspettando il sesto che non c'è. Qual era il sesto comma che mi attendevo? Quello che ripetesse ciò che vi era nella norma generale iniziale: e cioè che scaduti i due anni le deroghe sono finite. Qui è il contrario. Finiti i due anni "gabbato lo santo", si può fare tutto. E' sufficiente l'inerzia di due anni della pubblica amministrazione perché nella fascia costiera si riaprano le cateratte delle costruzioni. Non possiamo fare affidamento sui comuni (guardiamoci tutti serenamente), perché i comuni, per ragioni comprensibili, non reggono alla spinta, pretendono di edificare dappertutto; per lo sviluppo, per l'occupazione: le bandiere sono tante. Sui Comuni non si può fare affidamento e nell'inerzia della Regione, scaduti i due anni, le costruzioni nella fascia dei due chilometri abonderanno.

Si perviene poi al secondo livello di salvaguardia, cioè alla fascia dei cinquecento metri dal mare. Se avessi dovuto fare una scelta, se fosse dipeso da me e avessi dovuto trattare e fare un compromesso (perché non possiamo pretendere che sia giusto solo ciò che abbiamo in mente), avrei detto: stabiliamo trecento metri, ma in quei trecento metri non facciamo fare niente.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Trecento è il doppio di 150.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Mettiamo una norma per cui non si fa più niente da oggi, non che non si fa più niente fra un mese. Si è preferita invece l'altra soluzione. Ma anche qui, a parte l'indicazione che addirittura trascorsi i due anni si potrebbe costruire anche sul mare...

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Non è così.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Come no, Assessore! Si dice: "Fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici e per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sul mare territoriale e sulla fascia di 500 metri valgono le norme dell'articolo precedente"; il che significa che se entro due anni non si approvano i piani si potrà costruire anche sul mare; e per fortuna esiste il Ministero della marina mercantile, perché altrimenti avreste consentito le palafitte a Porto Cervo.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. C'è un progetto di palafitte a ...

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Non lo so, ne conosco tanti di progetti ma, grazie a Dio, non sono sponsorizzato da nessuno. Questa è la realtà: trascorsi i due anni, si potrà costruire entro i 500 metri dal mare. Quali le differenze con le norme precedenti? Divieto di procedere alle varianti, quello di cui abbiamo parlato prima; le varianti della Giunta, qui non si possono fare; divieto di realizzare

opere consentite; però anche qui sono fatte salve le opere di urbanizzazione, le opere di servizio pubblico e le opere di servizio di preminente interesse pubblico comprese le opere alberghiere.

(Interruzioni).

E' su questo punto che non ci intendiamo! Ho sempre sostenuto che un vincolo deve esistere, e lo ribadisco perché ritengo necessario eliminare la discrezionalità e non perché sia di per sé giusto il vincolo. Non è detto che un albergo sul mare in certi luoghi danneggi il paesaggio, ma siccome, qualora lo si consentisse si farebbero gli alberghi sul mare infischiosene del paesaggio, il vincolo è necessario. Ma il vincolo tale non diventa se si consentono non gli alberghi, non le opere alberghiere, bensì quelle "ricettive". Allora, tanto per fare un esempio, a 500 metri dal mare si potrà costruire la Marmolada: si tratta di insediamento ricettivo; si potranno fare i villaggi, si potrà fare qualunque cosa, escluse le case, e francamente oggi ciò che deturpa di più non sono le case, ma sono i villaggi; soprattutto da quando avanza la scelta dei villaggi nei quali le case sono l'una affiancata all'altra.

Tutto questo si può fare grazie a una legge che dovrebbe essere di vincolo per una fascia di 500 metri dal mare. Queste opere possono essere costruite senza deroghe, senza bisogno di nulla osta, solo perché si tratta di strutture ricettive. Non ditemi che questa è una legge di vincoli e di deroghe perché siamo, come dicevo prima, all'arbitrio, e l'arbitrio diventa maggiore allorché all'interno della fascia costiera di 500 metri sono consentiti tutti gli interventi, nell'ambito degli strumenti, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 24. Allora è chiaro: all'interno dei 500 metri sono consentiti tutti gli interventi purché rientrino nella previsione dell'articolo 24. Non per anticipare quanto dirò dopo per sottolineare il mio dissenso, ma solo per dare l'idea dell'articolo 24, che cosa è consentito in questa fascia di 500 metri? Complessi di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico-commerciale, residenziale e servizi. Esiste un vincolo? Chiedo al Consiglio se si possa parlare di vincolo e di salvaguardia quando la nor-

ma consente questo tipo di insediamenti. Solo che non li consente a tutti, certo, e questa è la perla migliore perché li consente al privato che sia tanto forte da fare l'accordo col Comune. E quando parlo di forza non mi riferisco ai muscoli!

Quindi questa legge di vincolo e di salvaguardia consente opere industriali, artigianali, agricole, turistiche, commerciali, residenziali, di servizi, purché venga il Rovelli turistico che si compri mezzo comune e faccia l'accordo di programma. Questa è la legge, adesso sapete cosa andate ad approvare. Vi è poi da dire - ed ho concluso - due parole sull'emendamento all'emendamento, quello che porta la firma dei democristiani i quali, come sempre accade, nel tentativo di migliorare hanno peggiorato. Leggo: "E vietato realizzare opere soggette a concessione edilizia o a autorizzazioni, ad eccezione di quelle consentite dai piani attuativi già decretati". Anche qui: c'era vento e anziché la porta abbiamo chiuso il cancello. Nell'intento di migliorare ciò che non è migliorabile si è di gran lunga peggiorata la situazione. Ho finito. Ripeto ciò che ho detto nell'esordio questa mattina: ho parlato non per convincere alcuno, perché l'andamento di questa discussione dimostra non solo che è impossibile convincere la maggioranza, ma che addirittura la maggioranza non vuole essere convinta; ho parlato soltanto perché rimanga fermo che abbiamo ben capito cosa andate ad approvare e di ciò che approverete ne chiederemo conto laddove conto dovrete dare.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta e convoco i Presidenti dei Gruppi.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 09, viene ripresa alle ore 21 e 13.)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha stabilito poc'anzi di aggiornare la seduta a domani mattina alle ore 9 e 30.

Comunico che i lavori inizieranno puntualmente alle ore 9 e 30 e si concluderanno alle ore 13 e 30, in quanto domani sera il Gruppo del

Partito socialista è impegnato nel suo Congresso regionale.

La seduta è tolta alle ore 21 e 14.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas